

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1689/AV2 DEL 11/11/2014**

Oggetto: Convenzione con l'Istituto di Terapia Relazionale Integrata (ITRI) di Roma per attività di tirocinio di formazione in Psicoterapia.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 34 del 20.01.2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale" e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06.02.2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione.

- D E T E R M I N A -

1. Accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta dell'Istituto di Terapia Relazionale Integrata (ITRI) di Roma di stipulare una convenzione per consentire ai propri studenti frequentanti i Corsi di Specializzazione in Psicoterapia, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.06.1997 n. 196, di una convenzione con l'Istituto di Terapia Relazionale Integrata (ITRI) di Roma secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

5. Trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Risorse Umane della Sede operativa di Ancona per gli adempimenti conseguenti.
6. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
8. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Segr. Direzione AV2 - Archivio - Protocollo - Convenzioni, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA DIREZIONE

Normativa di riferimento

- * Legge n. 56 del 18.02.1989, recante “Ordinamento della professione di psicologo”;
- * Legge 24.06.1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- * D.M. 25.03.1998, n. 142, recante “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- * D. M. n. 509 del 11.12.1998, recante “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell' articolo 17, comma 96, della legge 15.05.1997, n. 127”;
- * Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7.08.2009;
- * Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7.08.2009;
- * Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

Motivazione:

L'Istituto di Terapia Relazionale Integrata (ITRI) di Roma, con nota pervenuta per e-mail il 29.09.2014, acquisita con prot. AV2 n. 114370 del 30.09.2014, chiede di stipulare una convenzione con l'ASUR/Area Vasta 2 per consentire ai propri studenti frequentanti i Corsi di Specializzazione in Psicoterapia, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.

Al riguardo, l'art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25.03.1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.82 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..

L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Stante quanto sopra, accertato che, con Decreto del 30.05.2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 20.06.2002, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

ha dichiarato l'Istituto di Terapia Relazionale Integrata (ITRI) idoneo ad attivare Corsi di Specializzazione quadriennali in Psicoterapia e constatata la disponibilità da parte di questa Area Vasta 2 ad accogliere annualmente almeno due allievi presso le proprie Strutture in cui operano Psicologi e Psicoterapeuti disponibili a svolgere le funzioni di tutor, è stato definito il contenuto dello schema di convenzione tra le parti che prevede, tra l'altro, che:

- > il tirocinio non costituisce rapporto di impiego;
- > la Scuola di Specializzazione assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio pratico-applicativo;
- > l'ASUR/Area Vasta 2 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compresa la responsabilità per eventuali incidenti.

Questa Amministrazione – compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dalla Scuola per richiederne la disponibilità nel periodo interessato – intende accogliere detta richiesta procedendo ad approvare lo schema di convenzione con l'Istituto di Terapia Relazionale Integrata (ITRI) di Roma che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tale convenzione ha validità annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di un mese da comunicare tramite raccomandata, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 7.08.2009, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: "La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 7 dell'Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17607 ASUR/DG/P del 7.08.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione";

RICHIAMATO, altresì, l'atto di delega protocollo n. 17602 del 7.08.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle e x Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.08.2009;

SI PROPONE

1. Accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta dell'Istituto di Terapia Relazionale Integrata (ITRI) di Roma di stipulare una convenzione per consentire ai propri studenti frequentanti i Corsi di Specializzazione in Psicoterapia, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.06.1997 n. 196, di una convenzione con l'Istituto di Terapia Relazionale Integrata (ITRI) di Roma secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Risorse Umane della Sede operativa di Ancona per gli adempimenti conseguenti.
6. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
8. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

L'addetto alla fase istruttoria
Sig.a Anna Sansò

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.a Maria Silvia Pesciarelli)

Il Dirigente dell'Unità Operativa F.F
(Rag. Angelo Tini)

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO FINALIZZATO
ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO DI TERAPIA
RELAZIONALE INTEGRATA (ITRI) DI ROMA**

TRA

L'ASUR Marche Area Vasta 2 con sede legale in Ancona, via Caduti del lavoro, 40 - C.F. e P.I. 02175860424 e Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano – d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Dott. Giovanni Stroppa, nato a Fabriano l'1.05.1960, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2, domiciliato per la sua carica come sopra;

E

L'Istituto di Terapia Relazionale Integrata (ITRI), con sede legale in Roma - 00198 - Via Lima n. 28 - C.F. e P.I. 07011891004, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentato dalla Dott.a Trofimenia Gargano, nata a Salerno il 27.07.1970, in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per la sua carica come sopra.

VISTI

- La Legge n. 56 del 18.02.1989 e successive disposizioni;
- La Legge n. 196 del 24.06.1997, art. 18, in conformità all'art. n. 5 del Decreto Ministeriale n. 142 del 25.03.1998, attuativo dell'art. n. 18 su richiamato;
- Il Decreto del MURST n. 509 dell'11.12.1998.

PREMESSO CHE

L'Istituto di Terapia Relazionale Integrata (ITRI) di Roma è stata riconosciuta idonea ad attivare Corsi di Specializzazione in Psicoterapia dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca con Decreto del 30.05.2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 20.06.2002.

L'Istituto persegue tra i suoi fini la formazione dei propri allievi all'esercizio della Psicoterapia, anche attraverso lo svolgimento di un tirocinio da svolgere presso le Strutture del Servizio Pubblico o private accreditate, ai sensi dell'art. 8 – comma 2 – del D.M. 509 dell'11.12.1998.

Le Scuole di Psicoterapia riconosciute, ex art. 3 della Legge n. 56 del 18.02.1989, sono equiparate ai corsi di specializzazione universitari ai fini della concessione del titolo abilitante all'iscrizione agli Albi della Psicoterapia presso gli Ordini degli Psicologi e dei Medici Chirurghi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente Convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 del 7.08.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Art. 2

Oggetto della presente convenzione è il tirocinio finalizzato alla formazione in Psicoterapia degli Specializzandi, individuati di volta in volta, tra gli iscritti dell'Istituto di Terapia Relazionale Integrata (ITRI); tale tirocinio verrà svolto presso le Strutture in cui operano Psicologi e Psicoterapeuti che svolgeranno le funzioni di tutor secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/1998.

Su richiesta del Soggetto Promotore, l'ASUR/Area Vasta 2 si impegna ad accogliere annualmente almeno due allievi in tirocinio di formazione per la Specializzazione in Psicoterapia. Ogni tirocinante dovrà effettuare un totale di almeno 150 ore annue, nel numero e nei periodi che saranno concordati tra il Responsabile della Struttura ospitante e la Direzione dell'Istituto.

Art. 3

Il Soggetto Promotore darà comunicazione dei nominativi degli allievi che intendono svolgere il tirocinio presso le Strutture del Soggetto Ospitante. Gli allievi, che sono già abilitati dai rispettivi Ordini Professionali di Psicologia e Medicina, dovranno compilare ogni documentazione, ove richiesta, ed indicare in quali Strutture intendono effettuare il tirocinio di formazione per la Specializzazione in Psicoterapia.

Il Responsabile della Struttura ed il Tutor nominato, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, effettueranno il colloquio di valutazione con l'allievo, la compilazione dei moduli inerenti la privacy ed il programma del tirocinio in tutta la sua articolazione.

Il Soggetto Ospitante, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dei singoli specializzandi, dispone sulla base della attestazione di disponibilità fatta dal Dirigente del Dipartimento o Servizio interessato, l'ammissione degli stessi.

La certificazione della frequenza sarà rilasciata dal Soggetto Ospitante, previa attestazione del Tutor assegnato. La certificazione riporterà il numero di ore di tirocinio svolte e un giudizio sintetico sulle modalità del suo svolgimento.

Art. 4

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della citata legge 24.06.1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che si configurino come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.

Il tirocinio, da effettuarsi durante l'orario di servizio presso le Strutture del Soggetto Ospitante, verrà riconosciuto a tutti gli effetti dall'Istituto come facente parte del monte orario del training per la formazione psicoterapica secondo la vigente normativa.

Art. 5

Per effettuare gli interventi di tirocinio in Psicoterapia, il Soggetto Ospitante metterà a disposizione degli allievi locali e materiali già disponibili presso la stessa.

Art. 6

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento verrà svolta sotto la supervisione e il coordinamento organizzativo del Tutor individuato dal Soggetto Ospitante o della Struttura ove il tirocinante sarà inserito, e saranno altresì supervisionate da un Didatta dell'Istituto.

Per ogni accesso i tirocinanti avranno cura di compilare un'apposita scheda, predisposta congiuntamente, che conterrà i dati dell'accesso e sinteticamente il tipo di attività seguita.

Art. 7

Il Soggetto Promotore dichiara che tutti gli allievi inviati in tirocinio presso le Strutture Sanitarie del Soggetto Ospitante sono idonei a svolgere attività in ambiente sanitario.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- Firmare la sua presenza;
- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- Mantenere la massima riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni aziendali e per tutto quanto rientra nell'ambito del segreto professionale;
- Osservare tutte le norme comportamentali previste dal regolamento aziendale relativo alla gestione dell'istituto della frequenza.

Art. 8

Il Soggetto Ospitante è esonerato da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerenti lo svolgimento del tirocinio pratico.

Il Soggetto Promotore assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli allievi sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie professionali e responsabilità civile.

Il Soggetto Ospitante rimane, pertanto, sollevato da ogni responsabilità anche per eventuali incidenti.

Art. 9

La presente convenzione, redatta in triplice copia, ha durata annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di un mese da comunicare tramite raccomandata, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

Art. 10

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - 2° comma – DPR 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni, a cura e spese della parte richiedente dell'Area Vasta 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. Le spese di bollo, di registrazione e quante altre richiedenti la presente convenzione sono a carico dell'Istituto.

Art. 11

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Roma.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Roma, lì _____

Fabriano, lì _____

Letto, approvato e sottoscritto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO
DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA (ITRI)
(Dott.a Trofimenia Gargano)

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)